



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ISTRUZIONE
"GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO"

Via Donatori di Sangue, n. 1 – 01039 VIGNANELLO Tel. 0761754439 - 756902
e-mail: vtic813004@istruzione.it – VTIC813004@PEC.ISTRUZIONE.IT
SITO WEB: www.icvignanello.edu.it – C.F.: 90056830566
Codice Univoco UFXJDP



Circolare n. 46

Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni

Ai docenti

Al personale ATA

Al DSGA

Al sito web dell'Istituto

Al Registro elettronico

I.C. "FALCONE-BORSELLINO"-VIGNANELLO
Prot. 0010431 del 05/10/2026
IV (Uscita)

Vignanello, 5 ottobre 2026

OGGETTO: Adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica –
Informazioni alle famiglie e al personale scolastico – A.S. 2026/2027

Riferimenti normativi principali

- Costituzione della Repubblica Italiana, art. 34;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622;
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 114;
- D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76;
- D.M. 22 agosto 2007, n. 139;
- D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159;
- art. 570-ter del Codice penale;
- normativa vigente in materia di istruzione parentale e di assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Adempimento dell'obbligo di istruzione

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle famiglie e del personale scolastico sull'importanza dell'adempimento dell'obbligo di istruzione e sulle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione scolastica.

L'obbligo di istruzione riguarda i minori nella fascia di età compresa tra 6 e 16 anni e si estende per almeno dieci anni. Esso comprende i primi otto anni del percorso di istruzione e i primi

due anni del secondo ciclo e deve essere assolto attraverso la frequenza dei percorsi previsti dall'ordinamento.

Dopo il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, l'obbligo può essere assolto attraverso la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) o secondo le altre modalità previste dalla normativa vigente.

L'adempimento dell'obbligo di istruzione non si esaurisce nella mera iscrizione a un percorso scolastico, ma richiede l'effettiva e regolare frequenza e partecipazione al percorso educativo e formativo.

Responsabilità della famiglia e vigilanza sulla frequenza

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale sono responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione dei minori e sono pertanto tenuti ad assicurare la regolare frequenza scolastica, a giustificare tempestivamente le assenze e a comunicare alla scuola eventuali situazioni che possano incidere sulla frequenza.

L'art. 114 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 12 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159, disciplina le modalità di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e distingue le situazioni di mancata iscrizione da quelle di elusione dell'obbligo.

In particolare, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la situazione del minore che, pur risultando regolarmente iscritto, presenti una frequenza scolastica non adeguata, risultando assente per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, ovvero non abbia frequentato almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, sempre in assenza di giustificati motivi.

Le situazioni di frequenza devono essere valutate tenendo conto delle eventuali giustificazioni e delle circostanze documentate che rendano legittima la mancata frequenza.

Monitoraggio della frequenza e collaborazione del personale scolastico

L'Istituzione scolastica provvede durante l'intero anno scolastico al monitoraggio della frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione. A tal fine assume particolare rilevanza la corretta e tempestiva registrazione delle presenze e delle assenze nel registro elettronico.

I docenti sono pertanto tenuti a registrare quotidianamente le presenze, verificare la regolare giustificazione delle assenze e prestare attenzione alle situazioni caratterizzate da assenze ripetute, discontinue o prolungate. Eventuali situazioni di frequenza irregolare o comunque meritevoli di approfondimento devono essere tempestivamente segnalate al Dirigente Scolastico o agli uffici competenti, a mezzo mail al seguente indirizzo: vtic813004@istruzione.it.

Il monitoraggio della frequenza deve essere inteso anche come strumento di prevenzione della dispersione scolastica e non soltanto come verifica del superamento delle soglie previste dalla legge. Una segnalazione tempestiva consente infatti alla scuola di avviare un confronto con la famiglia e, ove necessario, di individuare le cause della mancata frequenza e le possibili azioni di supporto.

Procedura in caso di mancata o irregolare frequenza

Qualora, a seguito del monitoraggio, emerga una situazione riconducibile alle fattispecie previste dall'art. 114 del D.Lgs. 297/1994, il Dirigente Scolastico procede agli adempimenti di propria competenza previsti dalla normativa.

Nel caso di alunno che risulti assente per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, ovvero che non abbia frequentato almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi, il Dirigente Scolastico comunica la situazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, individuato nei genitori o in chi esercita la responsabilità genitoriale, invitandolo a giustificare la mancata frequenza e ad assicurare la ripresa della regolare frequenza.

Qualora, trascorsi sette giorni dalla comunicazione, l'alunno non riprenda la regolare frequenza, il Dirigente Scolastico avvisa il Sindaco del Comune di residenza del minore, affinché quest'ultimo proceda agli adempimenti di propria competenza, ivi compresa l'ammonizione del responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. 297/1994.

L'Istituzione scolastica provvede a documentare le verifiche effettuate, le comunicazioni intercorse con la famiglia e gli eventuali adempimenti posti in essere nell'ambito delle proprie competenze, assicurando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Assenze e giustificazioni

Le assenze devono essere regolarmente giustificate secondo le modalità stabilite dall'Istituzione scolastica. Le eventuali assenze prolungate dovute a motivi di salute, familiari o ad altre situazioni particolari devono essere tempestivamente comunicate alla scuola e, ove previsto, documentate secondo la normativa vigente.

La giustificazione dell'assenza non esclude automaticamente la sua rilevanza ai fini della verifica della frequenza, laddove la normativa faccia riferimento alla frequenza effettiva e al monte ore annuale personalizzato. Per tale ragione, anche le assenze singolarmente giustificate, quando siano ripetute o particolarmente numerose, devono essere oggetto di attenzione da parte della scuola e della famiglia.

Istruzione parentale

L'obbligo di istruzione può essere assolto anche attraverso l'istruzione parentale, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale sono tenuti a presentare la comunicazione prevista dalla normativa e ad adempiere agli obblighi connessi a tale scelta.

L'istruzione parentale costituisce pertanto una specifica modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione e non deve essere confusa con una situazione di mancata frequenza scolastica.

Conseguenze dell'inadempimento

Si richiama l'attenzione delle famiglie sulla rilevanza giuridica dell'effettivo assolvimento dell'obbligo di istruzione.

La Legge 13 novembre 2023, n. 159 ha introdotto specifiche disposizioni volte a rafforzare la tutela dell'obbligo di istruzione e ha modificato l'art. 570-ter del Codice penale, prevedendo conseguenze anche di natura penale nei confronti del responsabile dell'adempimento dell'obbligo che, dopo essere stato destinatario dell'ammonizione previsto dalla legge, non provveda a garantire l'istruzione del minore o non giustifichi la mancata frequenza per motivi di salute o per altri impedimenti gravi.

Per la mancata iscrizione è prevista la reclusione fino a due anni, mentre per l'elusione dell'obbligo di istruzione derivante da assenze ingiustificate è prevista la reclusione fino a un anno.

Collaborazione tra scuola, famiglia e territorio

Il contrasto alla dispersione scolastica richiede la collaborazione costante tra scuola, famiglia, Enti locali e servizi territoriali.

L'Istituzione scolastica, nell'ambito delle proprie competenze, promuove il dialogo con le famiglie e, ove necessario, attiva le interlocuzioni con i soggetti istituzionali competenti, con l'obiettivo prioritario di favorire la regolare frequenza, individuare tempestivamente eventuali ostacoli alla partecipazione scolastica e garantire a ogni alunno il pieno esercizio del diritto all'istruzione.

Si invitano pertanto le famiglie a prestare particolare attenzione alla regolarità della frequenza e a mantenere un costante rapporto di collaborazione con la scuola, comunicando tempestivamente eventuali situazioni che possano incidere sul percorso scolastico dei propri figli.

Si richiama, altresì, l'attenzione dei docenti sulla necessità di assicurare la puntuale registrazione delle presenze e delle assenze e di segnalare tempestivamente eventuali situazioni di frequenza irregolare, affinché l'Istituzione scolastica possa intervenire con tempestività nell'ambito delle proprie competenze.

Si confida nella consueta collaborazione di tutti al fine di garantire l'effettivo assolvimento dell'obbligo di istruzione e prevenire ogni forma di dispersione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Floriana Tufano

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
art. 32° comma del D. Lgs. n°39/1993)